



rag. ROBERTO TONEZZER
revisore legale

Comune di BONDONE

L'ORGANO DI REVISIONE

Verbale n. 11 del 27 novembre 2020

PARERE SULLA VARIAZIONE DI ASSESTAMENTO GENERALE 2020

Premesso che l'organo di revisione ha:

- esaminato la proposta di assestamento generale 2020;
- visto il [D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267](#) «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» (TUEL);
- visto il [D.Lgs. 118/2011](#) e la versione aggiornata dei principi contabili generali ed applicati pubblicati sul [sito ARCONET- Armonizzazione contabile enti territoriali](#);

Presenta

l'allegata relazione quale parere sulla proposta di assestamento generale 2020 del COMUNE DI BONDONE che forma parte integrante e sostanziale del presente verbale.

Tione di Trento, 27 novembre 2020

L'ORGANO DI REVISIONE
Roberto Tonezzer - Revisore Unico

Documento firmato digitalmente e inviato via Posta Elettronica Certificata (P.E.C.)



rag. ROBERTO TONEZZER
revisore legale

COMUNE DI BONDONE

PROVINCIA DI TRENTO

Oggetto: parere su **“Articolo 193, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio - Bilancio di previsione pluriennale 2020-2022”**

Il revisore dei conti del Comune di BONDONE, nominato per il triennio 2020 – 2022 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 27 novembre 2019, ha provveduto in data 27 novembre 2020 ad esprimere il previsto parere in merito al Decreto Commissoriale di :

“Articolo 193, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio - Bilancio di previsione pluriennale 2020-2022”

Vista la legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42)”, che, in attuazione dell'articolo 79 dello Statuto speciale, dispone che gli enti locali e i loro enti e organismi strumentali applicano le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio contenute nel titolo I del decreto legislativo n. 118 del 2011, nonché i relativi allegati, con il posticipo di un anno dei termini previsti dal medesimo decreto; la stessa individua inoltre gli articoli del decreto legislativo 267 del 2000 che si applicano agli enti locali;

- visto il comma 1 dell'art. 54 della legge provinciale di cui al paragrafo precedente dove prevede che “In relazione alla disciplina contenuta nel decreto legislativo n. 267 del 2000 non riconosciuta da questa legge continuano ad applicarsi le corrispondenti norme dell'ordinamento regionale o provinciale.”;
- visto l'art. 193, comma 2, del T.U.E.L., ai sensi del quale almeno una volta, entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo ad adottare, contestualmente:
 - a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;
 - b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;
 - c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui;



rag. ROBERTO TONEZZER
revisore legale

DATO ATTO che l'articolo 54 del DL 104/2020 modifica l'articolo 107, comma 2, del DL 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, prorogando il termine di cui al comma 2 dell'articolo 193 del D.Lgs. n. 267 del 2000 al 30 novembre 2020;

Vista la deliberazione n. 2 di data 26 febbraio 2020, "Approvazione Bilancio di Previsione finanziario 2020-2021- 2022, Nota integrativa al Bilancio di Previsione 2020-2021-2022 (Bilancio armonizzato di cui all'allegato 9 del D.Lgs. 118/2011) – Documento Unico di Programmazione (DUP) 2020-2021-2022".

- rilevato che dalle attestazioni dei Responsabili dei Servizi dell'Ente non risultano debiti fuori bilancio da ripianare, né l'esistenza di situazioni che possono generare squilibrio di parte corrente e/o capitale, di competenza e/o nella gestione dei residui, ovvero nella gestione della cassa;
- considerato che nella proposta di deliberazione in esame, in esito alla verifica della gestione finanziaria di competenza, dei residui e di cassa, viene dato atto del permanere degli equilibri di bilancio di cui all'art. 193 del D.Lgs. 267/2000 in quanto non emergono dati che facciano prevedere un disavanzo di gestione o di amministrazione e che, pertanto, non risulta necessaria l'adozione di misure di riequilibrio;
- considerato, altresì, che a seguito della verifica della gestione finanziaria di competenza, dei residui e di cassa, non è stata rilevata la necessità di adeguamenti agli stanziamenti del Fondo crediti di dubbia esigibilità, del Fondo riserva e del Fondo riserva di cassa;
- preso atto che la proposta di assestamento generale di bilancio non prevede variazioni agli attuali stanziamenti del Bilancio 2020-2022;
- visti i pareri favorevoli espressi sulla proposta di adozione della deliberazione in argomento, in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e contabile;

ESPRIME

ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b) del T.U.E.L. parere favorevole all'adozione da parte del Commissario Straordinario del Comune di BONDONE della deliberazione indicata in oggetto.

Tione di Trento, 27 novembre 2020

Il Revisore
rag. Roberto Tonezzer